

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2260

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro dell'Interno

(GAVA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91,
recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori

ONOREVOLI SENATORI. - L'esistenza nel nostro Paese di una normativa valutaria notevolmente restrittiva non ha posto in passato l'esigenza di predisporre a fini fiscali particolari controlli sulle transazioni economiche e finanziarie con l'estero.

Nel momento in cui, per effetto della piena liberalizzazione dei movimenti di capitali, vengono meno i vincoli di natura valutaria, si pone quindi, con carattere di urgente necessità, l'esigenza di approntare apposite misure di natura fiscale, idonee a consentire il controllo delle transazioni finanziarie da e verso l'estero effettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla predisposizione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagine da parte del fisco.

La questione assume maggiore rilevanza per l'assenza, allo stato, di un concreto accordo a livello comunitario sull'armonizzazione fiscale dei redditi da capitale e in attesa che vengano predisposti meccanismi di cooperazione e di scambio sistematico di informazioni tra i diversi Paesi.

L'accluso decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, risponde pertanto a finalità essenzialmente fiscali e agli obiettivi consentiti dall'articolo 4 della direttiva comunitaria sulla liberalizzazione valutaria.

Peraltro, le misure previste sono coerenti sia con le norme già in vigore in tema di lotta alla criminalità organizzata sia con quelle in via di emanazione relative al contenimento dell'uso del contante nelle transazioni. In considerazione dei diversi tempi di emanazione dei relativi provvedimenti la parte di queste ultime disposizioni riguardante le transazioni da e verso l'estero è stata recepita nel presente provvedimento.

La rilevazione prevista è articolata con riferimento a tutte le tipologie di trasferimento da e verso l'estero e non in relazione

alle sole operazioni di natura finanziaria. Ciò anche per agevolare l'attività degli intermediari, tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti interessati.

Occorre, tuttavia, considerare che l'ampiezza di tale previsione è temperata, da un lato, dalla presenza di una soglia generalizzata di esenzione di livello tale (20 milioni) da essere coerente con analoga previsione contenuta in altri provvedimenti (legge 19 marzo 1990, n. 55) e in iniziative riguardanti il contenimento dell'uso del contante nelle transazioni; dall'altro, dalla possibilità di limitare con decreto l'ambito stesso del monitoraggio ove risulti eccessivo il volume delle transazioni da controllare.

Per il conseguimento degli obiettivi conoscitivi fissati sono state previste diverse modalità di rilevazione delle transazioni da o verso l'estero a seconda di come le stesse sono effettuate.

In particolare, nell'articolo 1 si pone a carico delle aziende e degli istituti di credito, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 ad intervenire nelle operazioni con l'estero, l'obbligo di mantenere evidenza del trasferimento e degli elementi identificativi del soggetto residente che lo effettua.

Analogo adempimento è posto a carico sia degli altri intermediari abilitati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 sia di ulteriori intermediari professionali che comunque si interpongono nella esecuzione del trasferimento.

L'articolo 2 prevede adempimenti di dichiarazione a carico di residenti che effettuino trasferimenti attraverso non residenti (banche all'estero o altri soggetti esteri) senza avvalersi del canale degli intermediari abilitati residenti.

L'articolo 3 disciplina, in armonia con quanto previsto nell'emanando disegno di legge in tema di contenimento dell'uso del contante nelle transazioni, il trasferimento al seguito di denaro o valori mobiliari.

Nel contesto del presente provvedimento unica possibilità di adottare misure di una certa efficacia in proposito è stata ravvisata nel contenere al di sotto di 20 milioni la quantità di denaro contante o di titoli al portatore esportabili o importabili al seguito da residenti.

Ai non residenti è tuttavia consentita la piena libertà in sede di importazione a condizione che l'importo eccedente risulti da attestazione doganale; entro i limiti di quest'ultima gli stessi possono riesportare i valori importati.

Si è dibattuto se una normativa siffatta fosse o no compatibile con la direttiva CEE in tema di movimento di capitali. Si è giunti alla conclusione che, in proposito, non siano ravvisabili contrasti sostanziali in quanto non viene minimamente posta in dubbio la libertà di esportare o importare capitali ma solo la modalità tecnica attraverso cui deve avvenire tale movimentazione al di là della soglia stabilita.

È appena il caso di osservare, poi, che nel contesto caratterizzato da globalizzazione dei mercati, da trasferimenti telematici di fondi da un capo all'altro del mondo e da gestione dei titoli di credito sempre più accentrata o comunque dematerializzata, consistenti spostamenti fisici di contante e titoli al portatore difficilmente non possono non assumere carattere patologico. Pertanto, un'eventuale normativa di tipo più blando, basata ad esempio sul mero obbligo di dichiarare i valori eccedenti i 20 milioni al passaggio della frontiera, risulterebbe inevitabilmente di efficacia molto scarsa.

Sull'argomento si fa comunque presente

che la Comunità economica europea ha in corso di approntamento una direttiva in tema di lotta al riciclaggio. L'iniziativa si colloca, anche a livello europeo, lungo una linea di estesa generalizzazione.

Specifici adempimenti sono stati previsti nell'ambito della dichiarazione annuale (articolo 4) nella quale deve essere indicato, oltre all'ammontare della consistenza all'estero di fine anno anche quello dei trasferimenti effettuati. Di questi ultimi, tuttavia, vanno dichiarati solo quelli connessi agli investimenti e alle disponibilità estere di natura finanziaria, siano essi stati effettuati attraverso gli intermediari abilitati o professionali ovvero direttamente con soggetti non residenti.

La prima dichiarazione nella quale devono essere indicati i dati richiesti è, ovviamente, quella relativa all'anno 1990 da presentarsi nel 1991.

Le sanzioni applicabili in relazione ai diversi obblighi previsti dal decreto-legge sono contemplate nell'articolo 5.

L'articolo 6 stabilisce una presunzione di fruttuosità per gli investimenti e le attività estere non dichiarati, salvo prova contraria. La misura degli imponibili è commisurata al tasso medio di sconto vigente nel periodo di imposta.

L'articolo 7, prevedendo la possibilità di stabilire in via amministrativa le ulteriori modalità applicative del provvedimento, assicura allo stesso la necessaria duttilità operativa.

L'articolo 8, concernente disposizioni sulla tassazione separata dei redditi di capitale percepiti all'estero, completa in chiave fiscale il nuovo quadro di riferimento della materia, con l'obiettivo di assicurare una omogeneità di condizioni ai fini del prelievo fiscale, indipendentemente dalla allocazione degli investimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori è convertito in legge.

Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1990.

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Trasferimenti attraverso intermediari)

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da intermediari professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

Articolo 2.

(Trasferimenti attraverso non residenti)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 4 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 3.

(Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari)

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'esportazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonchè i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

5. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione si considerano effettuati nell'anno 1990.

Articolo 5.

(Sanzioni)

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Articolo 6.

(Tassazione presuntiva)

1. Le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.

Articolo 7.

(Criteri e modalità di applicazione)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonchè per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 8.

(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero)

1. I redditi di capitale percepiti all'estero da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, su redditi della medesima natura, la ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota applicata a titolo di ritenuta di imposta.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - FORMICA -
VASSALLI - GAVA - RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI